

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **15**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni dal 2002 al 2004)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla Regione Marche

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2004



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE, COMMERCIO E TUTELA DEL
CONSUMATORE, CACCIA E PESCA SPORTIVA

RELAZIONE SU PRELIEVO VENATORIO IN REGIME DI DEROGA STAGIONE 2002/2003

Il regime di deroga, di cui alla Direttiva 79/409/CEE, nella Regione Marche, è stato attivato nella stagione venatoria 2002/2003 per prevenire gravi alle colture agricole (art. 9, comma 1, lettera a).

Le specie prelevate in tale regime sono quelle sotto indicate e la relativa entità numerica è desunta dai tesserini di caccia:

Articolo 9, comma 1, lettera a)

- Passero (*Passer italiae*)
n. soggetti prelevati 30.816
Arco temporale di prelievo: 15 settembre 2002 – 30 dicembre 2002
- Passera mattugia (*Passer montanus*)
n. soggetti prelevati 3.247
Arco temporale di prelievo: 15 settembre 2002 – 30 dicembre 2002
- Storno (*Sturnus vulgaris*)
n. soggetti prelevati 79.376
Arco temporale di prelievo: 1 settembre 2002 – 16 dicembre 2002
- Taccola (*Corvus monedula*)
n. soggetti prelevati 1.311
Arco temporale di prelievo: 1 settembre 2002 – 16 gennaio 2003

STRUMENTI DI CONTROLLO ADOTTATI

Sono stati autorizzati ad effettuare i prelievi indicati, nel rispetto delle giornate consentite per l'esercizio venatorio, coloro che esercitavano la caccia da appostamento e che avevano provveduto a far vidimare dal Comune l'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Il suddetto tesserino, contenente anche l'elencazione delle specie cacciabili in regime di deroga, doveva essere debitamente compilato per ogni giornata di caccia da parte del possessore e riconsegnato al Comune di residenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla stagione venatoria di riferimento.

Nell'ambito della stretta osservanza del prelievo venatorio in regime di deroga, i cacciatori erano passibili delle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.  Meconi)



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE, COMMERCIO E TUTELA DEL
CONSUMATORE, CACCIA E PESCA SPORTIVA

RELAZIONE SU PRELIEVO VENATORIO IN REGIME DI DEROGA STAGIONE 2003/2004

Il regime di deroga, di cui alla Direttiva 79/409/CEE, nella Regione Marche, è stato attivato nella stagione venatoria 2003/2004 per prevenire danni alle colture agricole (art. 9, comma 1, lettera a) e per consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (art. 9, comma 1, lettera c).

Le specie prelevate in tale regime sono quelle sotto indicate e la relativa entità numerica è desunta dai tesserini di caccia:

Articolo 9, comma 1, lettera a)

- Passero (*Passer italiae*)
n. soggetti prelevati 20.123
Arco temporale di prelievo: 21 settembre 2003 – 31 dicembre 2003
- Passera mattugia (*Passer montanus*)
n. soggetti prelevati 1.901
Arco temporale di prelievo: 21 settembre 2003– 31 dicembre 2003
- Storno (*Sturnus vulgaris*)
n. soggetti prelevati 37.356
Arco temporale di prelievo: 7 settembre 2003– 15 dicembre 2003
- Taccola (*Corvus monedula*)
n. soggetti prelevati 10.786
Arco temporale di prelievo: 7 settembre 2003 – 15 gennaio 2004

Articolo 9, comma 1, lettera c)

- Fringuello (*Fringilla coelebs*)
n. soggetti prelevati 359
Arco temporale di prelievo: 20 ottobre 2003 – 10 novembre 2003
Il quantitativo massimo prelevabile di tale specie, fissato con D.G.R. n. 1003 del 15 luglio 2003, era pari a 141.848 unità.

**REGIONE MARCHE**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE, COMMERCIO E TUTELA DEL
CONSUMATORE, CACCIA E PESCA SPORTIVA

STRUMENTI DI CONTROLLO ADOTTATI

Sono stati autorizzati ad effettuare i prelievi indicati, nel rispetto delle giornate consentite per l'esercizio venatorio, coloro che esercitavano la caccia da appostamento e che avevano provveduto a far vidimare dal Comune l'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Il suddetto tesserino, contenente anche l'elencazione delle specie cacciabili in regime di deroga, doveva essere debitamente compilato per ogni giornata di caccia da parte del possessore e riconsegnato al Comune di residenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla stagione venatoria di riferimento.

Nell'ambito della stretta osservanza del prelievo venatorio in regime di deroga, i cacciatori erano passibili delle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

*Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ugo Meconi)*